

# COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del Registro – Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del d.lgs n.163/2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .

Data 22/12/2015

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 5315 del 17 dicembre 2015 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione straordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	FAVATA RITA	Vice Presidente	X	
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale		X
5	SIRACUSA CALOGERO	Consigliere Comunale	X	
6	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
7	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
8	LA MONACA CALOGERINA	Consigliere Comunale	X	
9	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale		X
10	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
11	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale	X	
12	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Fra gli assenti sono giustificati i signori \_\_\_\_\_

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Concettina Nicosia.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Geom. Alessandro Plumeri, Assessori Guarino, Territo e Tramontana.

Per gli Uffici sono presenti: il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppe Plumeri e Tecnica Ing. Bordenga Salvatore.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

**Il Presidente del Consiglio**, passa alla trattazione del punto 7 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". Invita il Segretario Comunale ad illustrare la proposta di deliberazione.

**Escono i Consiglieri Scarlata ed Schillaci. Presenti 8.**

**Il Segretario Comunale** illustra la proposta di deliberazione in discussione.

**Il Presidente**, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta in oggetto.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	08
Favorevoli	08 (Lupo, Favata, Ferreri, Siracusa, La Monaca, Zaffuto, Rapisarda, Tatano).
Contrari	--
Astenuti	--

Indi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".**

A questo punto, il **Presidente**, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione testè approvata, significando che per la validità della votazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati all'assemblea.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	08
Favorevoli	08 (Lupo, Favata, Ferreri, Siracusa, La Monaca, Zaffuto, Rapisarda, Tatano).
Contrari	--
Astenuti	--

Indi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**- di approvare l'immediata eseguibilità della deliberazione testè approvata.**

A questo punto, il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, porge gli auguri per un felice natale ed un buon anno nuovo, auspicando che anche le future sedute consiliari possano svolgersi nel clima di serena e fattiva collazione registrato nella seduta odierna.

**Il Presidente del Consiglio**, esaurita la trattazione dell'argomento e non risultando inseriti all'ordine del giorno altri punti, scioglie la seduta, **essendo le ore 22,40**.



**COMUNE DI VILLALBA**  
**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

**AREA I – AMMINISTRATIVA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 63 DEL 18-12-2015**

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del d.lgs n.163/2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

## **PREMESSO CHE**

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che:

a) i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- l'art. 8, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 2015, n.11, modificando l'art. 23 – *ter* sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia per i lavori, che per i servizi e le forniture;

- l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che all'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche, le parole "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "1 novembre 2015";

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellato, trova immediata e diretta applicazione in Sicilia, a seguito del recepimento nell'Ordinamento regionale, sia pure ad autonomia differenziata in materia, del codice dei contratti pubblici con l'art. 1 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha operato espressamente un rinvio dinamico alle norme del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, come peraltro precisata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-

assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

**VISTO** che i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba hanno espresso interesse a stipulare una convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi (d'ora in poi: "Centrale unica di committenza"), finalizzata ai seguenti obiettivi:

- ottemperare alle disposizioni contenute nel mutato quadro normativo;
- garantire la massima trasparenza e la maggiore celerità delle procedure di gara, grazie al miglioramento della qualità delle prestazioni svolte dalle strutture dedicate;
- garantire il contenimento dei costi delle procedure di gara, grazie al rafforzamento delle sinergie che si otterranno con il nuovo assetto organizzativo;
- sviluppare la crescita professionale del personale impiegato.

**VISTO** lo schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, composto da una premessa e n.33 articoli;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## **SI PROPONE**

**1-di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2-di approvare**, di conseguenza, lo schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, che composto da una premessa e n.33 articoli, in allegato alla presente proposta sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**3-di individuare** il comune di Mussomeli come ente capofila presso il quale svolgerà le proprie funzioni ed attività il costituendo Ufficio comune quale Centrale unica di committenza;

**4-di fissare** la durata della convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni in cinque anni, decorrenti dalla sua stipulazione fino al 31 dicembre 2019;

**5-di dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della l. r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno e Villalba, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del d.lgs n.163/2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed è stata predisposta su indicazione del Sindaco.

IL SINDACO  
(Geom. Alessandro Plumeri)

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area I

(Dott.ssa Concettina Nicotria)  
*Concettina Nicotria*

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON  
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE  
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 18/12/2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Giuseppe Plumeri)

*Giuseppe Plumeri*

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ..... (00) del mese di ..... presso la sede del comune di .....

**TRA**

Il comune di ....., con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il comune di ....., con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il comune di ....., con sede legale in....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**PREMESSO CHE**

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- l'art. 8, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 2015, n.11, modificando l'art. 23 – ter sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia per i lavori, che per i servizi e le forniture;

- l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che all'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche, le parole "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "1 novembre 2015";

-l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come novellato, trova immediata e diretta applicazione in Sicilia, a seguito del recepimento nell'Ordinamento regionale, sia pure ad autonomia differenziata in materia, del codice dei contratti pubblici con l'art. 1 della l.r. 12 luglio 2011, n. 12, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha operato espressamente un rinvio dinamico alle norme del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, come peraltro precisata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

## PREMESSO, INOLTRE:

- che i comuni di ..... (specificare tutti i comuni associati alla convenzione) hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi consigli comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi comuni associati:

- a) deliberazione n. .... del ....., adottata dal consiglio comunale del comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. .... del ....., adottata dal consiglio comunale del comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. .... del ....., adottata dal consiglio comunale del comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;

## SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Capo I

#### Finalità ed elementi di riferimento

#### Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b) consentire ai comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
  - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i comuni associati;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili alla nozione di appalto pubblico, in quanto pienamente assoggettate all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006.
7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
  - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
  - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi, eccetto quelli compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
  - c) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso codice dei contratti pubblici;

d) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

- a) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art.30 del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso codice dei contratti pubblici e dal d.p.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.p.r. n. 207/2010;
- d) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n.165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- e) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consorziali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
- e) alle procedure di affidamento il cui svolgimento è demandato, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.12/2011, all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).
- f) alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni per il cui svolgimento, ai sensi di specifiche disposizioni legislative vigenti o sopravvenute, non è necessario fare ricorso alla centrale unica di committenza, salvo che i Comuni associati non vogliano avvalersene.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2011.

## **Art. 2 - Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i comuni associati**

1. E' istituito presso il comune di \_\_\_\_\_ un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

4. L'Ufficio comune organizzato dal comune di \_\_\_\_\_ quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come responsabile dell'anagrafe unica per la stazione appaltante (RASA).

5. I singoli comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

### **Art. 3 - Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di cinque anni, dalla data della sua stipulazione e comunque fino al 31 dicembre 2020 al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

## **Capo II**

### **Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**

#### **Art. 4 – Funzioni esercitate dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con i comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.p.r. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con i comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.5.) definizione, in collaborazione con i comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con i comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

b.3.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. L'Ufficio comune provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Ufficio comune deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. L'Ufficio comune organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

#### **Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune nell'interesse e in collaborazione con i comuni associati alla convenzione**

1. L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni comune associato comunica all'Ufficio comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
  - b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.
4. L'Ufficio comune può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'Ufficio comune può:
- a) collaborare con i comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.p.r. n. 207/2010 e, comunque dall'ordinamento comunitario;
  - b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i comuni associati necessitano;
  - c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

**Art. 6 – Funzioni e attività di competenza dei singoli comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza**

1. I singoli comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio comune svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
  - a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
  - a.2.) l'individuazione del responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
  - a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  - a.4.) l'approvazione del progetto e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.p.r. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dall'Ufficio comune fino all'approvazione da parte di tutti i comuni interessati;
  - a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
  - a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;
  - a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
  - b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
  - b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
  - b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del responsabile unico del

procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.p.r. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'Ufficio comune, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più comuni associati, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

#### **Art. 7 – Attività dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e dei singoli comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata**

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo comune associato può richiedere la collaborazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;

b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;

c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;

d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### **Art. 8 – Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti responsabili di settore/area di ciascun comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei comuni associati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti responsabili di settore/area di ciascun comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

#### **Art. 9 – Procedure gestite dai singoli comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip Spa e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione/Provincia di riferimento.

2. I singoli comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip Spa e dalle centrali di committenza della Regione/Provincia di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

#### **Art. 10 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali**

1. I singoli comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. Qualora i singoli comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

3. I singoli comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

4. I singoli comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.

5. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 4, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.

6. Gli atti adottati dal responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 2 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.

**Art. 11 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni.**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609, della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più comuni associati alla presente convenzione, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e dalla rispettiva legislazione regionale di settore, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legislazione regionale di settore, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli comuni associati alla convenzione aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

5. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza secondo le modalità specificate al precedente art. 10 per i comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

**Art. 12 - Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.p.r. n. 207/2010, sono espletate a cura del responsabile del procedimento nominato dal singolo comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.p.r. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'Ufficio comune individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

**Art. 13 - Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali**

1. I singoli comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;

b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

#### **Art. 14 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art.13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 15 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio stesso collabora con i comuni associati:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale, deve notificare il ricorso stesso, oltre al comune interessato alla procedura di gara avente in via esclusiva legittimazione passiva, anche all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

3. I comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai comuni associati all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

### **Capo III Organizzazione**

#### **Articolo 16 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del comune di \_\_\_\_\_.

2. Il comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22, con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17.

3. Il Sindaco del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite

nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nello strumento finanziario del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'Ufficio comune individuato quale ente capofila.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune individuato come ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 17 - Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza**

1. I singoli comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo comune associato come responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

- a.3.1.) attività di assistenza al responsabile del procedimento;
  - a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
  - a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
  - b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di responsabile di procedimento e di responsabile unico del procedimento sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.
3. I singoli comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

**Art. 18 - Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza. Ruolo e competenze**

1. Il comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un responsabile di settore/area la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, in accordo con i Sindaci dei comuni associati.
3. Il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
    - a.1.) collaborazione eventuale con i singoli comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
    - a.2.) collaborazione eventuale con i singoli comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
    - a.3.) collaborazione eventuale con i singoli comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
    - a.4.) confronto ed interazione con i comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
    - a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
  - b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
    - b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
    - b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i comuni associati;
    - b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
      - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
      - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
      - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i comuni associati;

- b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando tale ruolo non sia ricoperto da un responsabile di settore/area di uno dei comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;
- b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.3.8.) supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al responsabile della verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;
- b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
- b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;
- c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:
- c.1.) collaborazione con i comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
- c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;
- c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.
5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.
- 6-Le funzioni del Responsabile della Centrale unica di committenza, possono essere integralmente delegate a un dipendente provvisto dei requisiti richiesti, del Comune per il quale la procedura di gara è stata indetta.

**Art. 19 - Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni. Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori**

1. I singoli comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.p.r. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.p.r. n. 207/2010 con riferimento al singolo comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.p.r. n. 207/2010;
- c) si correla al responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- f) in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010;
- g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.p.r. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.p.r. n. 207/2010 con riferimento al singolo comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.p.r. n. 207/2010;

d) si correla al responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre disposizioni normative.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art.18, il responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo comune associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.p.r. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.p.r. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al responsabile del procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il responsabile del procedimento e il responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il responsabile di procedimento o con il responsabile unico del procedimento del comune presso cui opera l'Ufficio comune individuato come ente capofila.

8. Il responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

#### **Art. 20 - Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più comuni associati**

1. Il responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più comuni associati è individuato dal responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza tra i soggetti nominati dai singoli comuni come responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.p.r. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i comuni medesimi.

2. Il responsabile del procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli comuni in base all'art. 279 del d.p.r. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al responsabile del procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) gestisce tutte le attività imputabili al responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.p.r. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006;

i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.p.r. n. 207/2010;

l) trasmette ai singoli comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;

m) collabora con i singoli comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli comuni associati come responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.p.r. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di committenza subentrano al responsabile del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli comuni associati formalizzano il subentro del proprio responsabile del procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, operando specifica modifica.

#### **Art. 21 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, la presidenza dello stesso è assunta dal responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, per le parti applicabili nella Regione siciliana.

3. Il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo comune associato, un responsabile di settore/area del comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal comune come responsabile del procedimento o responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più comuni associati, un responsabile del settore/area del comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal comune come responsabile del procedimento o responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per responsabile di settore/area si intende il dipendente dell'ente che rivesta la funzione di titolare di posizione organizzativa, esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

#### **Capo IV**

#### **Forme di consultazione tra gli enti associati**

##### **Art. 22 - Forme di consultazione tra i Comuni associati**

1. I Sindaci dei comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico ed i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

##### **Art. 23 - Definizione delle intese**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo comune associato, designato tra i responsabili di settore/area individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

#### **Capo V**

#### **Rapporti finanziari tra gli enti associati**

##### **Art. 24 - Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conferma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei comuni aderenti.

3. I comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza assumono l'impegno a rimborsare le spese vive sostenute dal Comune capofila, secondo criteri che saranno concordemente individuati attraverso la stipula di specifico protocollo d'intesa, il cui schema sarà previamente approvato dalle Giunte dei Comuni aderenti.

##### **Art. 25 - Risorse strumentali**

1. Il comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I comuni associati mettono a disposizione del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse finanziarie strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.
3. I comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I comuni associati consentono all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

## **Capo VI Disposizioni generali e finali**

### **Art. 26 - Riservatezza**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza ed i comuni associati possono definire uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

### **Art. 27 - Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato dal comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune designato come Ente capofila.
2. I comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al responsabile della prevenzione della corruzione del comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato dal proprio comune.

### **Art. 28 - Associazione di altri comuni ed altri enti locali.**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri comuni non capoluogo di provincia, nonché comuni capoluogo di provincia e province.
2. L'adesione di un nuovo comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei comuni associati prevista dall'art.18, con conseguente ridefinizione del riparto di eventuali risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

### **Art. 29 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai responsabili di settore/area, in accordo con il responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e possono essere formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

#### **Art. 30 - Recesso dalla convenzione**

1. Ciascun comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del comune ad una Unione di comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 31 - Scioglimento della convenzione**

1. I comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle eventuali risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 32 - Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.

#### **Art. 33 - Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria**

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i comuni stessi, un programma e

misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il comune di .....

Il Sindaco .....

Per il comune di .....

Il Sindaco .....

Per il comune di .....

Il Sindaco .....

Il Presidente  
F.to Sig. Antonio Lupo

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e registrata al n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia